

Estratto dal verbale del direttivo del 1.10.2016

(...)

Laura Mara interviene per segnalare diverse falsità che sono girate nella mailing list e presentate da Lino Balza e Barbara Tartaglione. La prima di queste risale a fine anno, quando Lino Balza ha impropriamente moltiplicato le spese riconosciute al difensore per ogni parte civile. Questo errore conferma la regola che prima di parlare di questioni complesse occorre applicarsi nello studio di aspetti che non si conoscono. La mail del 14.07.2016 che ho fatto circolare nella mailing list illustra bene gli esiti del processo e le valutazioni che hanno portato a decidere di non appellare la sentenza. La condanna per disastro ambientale è un elemento forte e non debole come ritenuto dalla sezione di Alessandria. Le parti civili sono state accolte nonostante nelle imputazioni iniziali non vi fossero capi connessi a lesioni personali. Abbiamo deciso a suo tempo di farle costituire nonostante tale assenza. L'ordinanza istruttoria emessa durante il dibattimento ha delimitato chiaramente quali erano le condizioni di accoglimento delle parti civili fisiche e quindi si sapeva da allora che un qualche riconoscimento poteva venire in relazione non a danni fisici ma per i rischi generali di aver potuto bere acqua contaminata. In altri termini per il "metus" ovvero per l'esposizione a un rischio e all'incremento di tale rischio dovuto alle omissioni e alle azioni degli imputati. Da qui la valutazione equitativa, in relazione all'entità e alla durata del rischio riconosciuto alla singola parte civile fisica, ma è l'esposizione al rischio e non le patologie ad essere state prese in considerazione. Questo era chiaro dalla ordinanza istruttoria. Ritieni inoltre grave che mai si riconosca il contributo tecnico per giungere alla sentenza di condanna da parte dei tecnici di MD, Luigi Mara, Fulvio Baraldi, Bruno Thieme come pure dell'apporto di altri compagni come Aris Rebellato nella preparazione delle copie dei documenti da depositare. Il lavoro vero per il processo è stato svolto da queste persone. Non ha senso calcolare le differenze tra quanto richiesto in sede di costituzione e quanto ottenuto proprio per la delimitazione dei riconoscimenti agli aspetti di rischio. Peraltro, nel processo eternit I il livello di indennizzo per una singola morte non ha superato i 20.000 euro, pur a fronte di un danno irreversibile e acclarato.

Non va considerata una debolezza quella di non appellare e di proseguire come parte civile, l'abbiamo fatto nel caso del Petrochimico di Mantova, in tutti i casi, evidenzia che lei quale difensore di MD da anni ha fatto una analisi della situazione approfondita prima di optare per non fare l'appello, non vi è stata alcuna improvvisazione o leggerezza sulla questione. I contatti con la realtà locale sono stati tenuti durante tutto il processo con Sonny Alessandrini che mi risulta essere socio della sezione locale. Non risulta che "tutte le parti civili hanno appellato", presso il mio studio mi sono stati notificati solo l'appello del Pubblico Ministero e quello degli imputati. Non vi sono altre notifiche, non mi sorprenderei se qualche parte civile fisica abbia inteso fare appello in quanto ad alcune di queste parti non è stato riconosciuto alcun indennizzo nonostante possano ritenere di rientrare nei criteri adottati dalla Corte.

Condanna fortemente le mail offensive nei suoi confronti che arrivano ai limiti della querela e che risultano lesive degli scopi statutari di MD. Si dichiara particolarmente offesa di quelle riguardanti Luigi Mara definito "*patriarca a cui non inchinarsi*" durante il Direttivo del 30 aprile u.s. e chiede a Lino Balza e Barbara Tartaglione di non permettersi di citare mai più Luigi Mara. Chiede inoltre che il Direttivo si esprima chiaramente contro tali forme di comunicazione da parte degli esponenti della sezione di Alessandria.

Piergiorgio Duca – Segnala che ha ricevuto diversi contatti da esterni a MD preoccupati per quanto sta succedendo. Invita formalmente a cessare dall'uso improprio della mailing list. La buona educazione è un dovere soprattutto quando si utilizza una tale forma di comunicazione. L'uso improprio diventa come un corpo contundente passare dalla provocazione per arrivare al vilipendio. E' una situazione che deve cessare, il limite è da considerarsi superato.

Lino Balza . (vis skype) Sostiene che la sezione di Alessandria voleva una discussione nel merito delle decisioni prese che hanno aggirato la sezione, non voleva delle spiegazioni dall'Avv. Laura Mara né una discussione a "*buoi fuggiti*". Vi era il tempo per discutere a partire dal deposito della sentenza e questo non è stato garantito dal presidente – peraltro silente per lungo tempo - e da uno dei vicepresidenti che non hanno svolto correttamente il loro ruolo di garanzia.

Barbara Tartaglione (via skype)- chiede che venga discussa e votata la richiesta già presentata di apertura di un procedimento civile. Si riporta il testo della richiesta pervenuta via mail il 27.09.2016 : "*Chiedo che il Direttivo deliberi di aprire immediatamente la causa civile, contro Ausimont/Solvay, per i risarcimenti a tutte le nostre parti civili. Sottolineo che la causa deve essere avviata subito: non è*

ammissibile l'escamotage di rinviarla come "eventualità da non escludere" o "per tenere conto di come va l'Appello penale" o altre scuse che tradiscono la volontà di accettare i valori e le esclusioni sentenziate in primo grado. Sottolineo che per nostre parti civili si intendono tutte, sia quelle riconosciute dal tribunale di Alessandria con i risibili risarcimenti, sia quelle escluse dallo stesso. Per tutte, la base sono i valori chiesti nella nostra Costituzione in giudizio ad Alessandria. Se l'avv. Mara si dichiarerà non disponibile, ricorreremo ad altro avvocato. Ricordo che fra le parti civili ci sono Soci che contribuiscono con la loro quota associativa a mantenere Medicina democratica, e che fra loro ci sono gli esclusi ai risarcimenti che avevano ulteriormente sottoscritto per le spese all'avvocato."

Laura Mara – Aggiunge che la proposta di attivare un procedimento in via civile contro Ausimont/Solvay da parte di MD è in contrasto con l'articolo 75 c.p.p. (*"1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. 2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. 3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.*) In altri termini quando ci si è costituiti parte civile in un processo penale e ci si costituisce in sede civile per poter far progredire il processo civile occorrerebbe rinunciare alla costituzione in sede penale. E questo è esattamente il contrario delle intenzioni di MD.

Segnala inoltre che Lino Balza, nonostante quanto ripetutamente annunciato, non ha formalmente revocato il mandato nei suoi confronti, invita pertanto lo stesso a procedere immediatamente alla revoca.

Barbara Tartaglione (via skype)– Rileva che non si è mai contestato il lavoro svolto dal difensore e dai tecnici. La sezione ha dichiarato da subito che giudicava la sentenza pessima e si è comportata di conseguenza. Non tutte le parti civili sono state contattate da Sonny Alessandrini, come le stesse hanno dichiarato in conferenza stampa. La sezione ha sottoscritto per le spese vive per il processo. Nel caso Eternit la Sig.ra Biagiotti ha sempre dichiarato che non intendeva accettare alcun indennizzo monetario. Segnala che ha potuto vedere presso l'ufficio del Procuratore gli appelli presentati oltre che dal PM da tutte le parti civili ad eccezione di MD, anche la stampa locale ha riportato notizie identiche. Sottolinea che ha chiesto in precedenza di discutere l'avvio di un procedimento civile sulla causa, in occasione del deposito delle motivazioni della sentenza ci siamo rivolti a un magistrato e abbiamo fatto una analisi che abbiamo fatto circolare. Nella mailing list non sono girate "solo osservazioni stupide". Per quanto ci risulta è possibile che la causa civile e quella penale avanzino in modo parallelo e non si escludono a vicenda. L'aspetto più grave della vicenda è che qualunque decisione sulla sentenza doveva essere discussa con la sezione che invece è stata aggirata dal presidente e da uno dei vicepresidenti.

Allegato 5 verbale 114 del 1.10.2016

Sentenza di primo grado Ausimont/Solvay, sito di Spinetta Marengo (AL) – Marco Caldiroli

La diatriba seguita alla decisione di continuare la presenza quale parte civile di MD nel processo Solvay avanti il Tribunale di Alessandria senza appellare la sentenza di primo grado ha fatto emergere una serie di questioni che necessitano un loro riordino, nel merito, e considerazioni nel metodo.

Un primo dato è l'evidenza che la conduzione di discussioni su temi "sensibili", ove vi è una netta divisione di opinioni, mediante la mailing list o in genere mediante l'uso del web, non è sostenibile. Subentra una logica da "botta e risposta" che facilmente finisce in polemica sterile e "personalizzata" che nulla aggiunge alle questioni in discussione ma avvelena i rapporti. La discussione deve pertanto essere riportata nell'ambito delle riunioni del direttivo anche aumentandone la frequenza (originariamente lo statuto indicava una frequenza mensile poi modificata in trimestrale). Eventuali modalità alternative alle riunioni fisiche devono garantire una modalità di discussione la più vicina possibile a quella collettiva e diretta.

Le note che seguono cercano di riordinare il contesto e il merito della diatriba per permettere, nel rispetto delle posizioni di ognuno, di avere dei punti fermi. Uno di questi punti fermi sono i contenuti del

comunicato del Presidente del 25.07.2016.

La genesi della costituzione di parte civile nel processo Solvay è un atto del consiglio di amministrazione (n. 181 del 13.10.2010) di Medicina Democratica Coop, la parte civile (legale rappresentante Coop) allora era Tonino d'Angelo e attualmente è il sottoscritto quale presidente e legale rappresentante di MD Coop (correggo quanto scritto da Balza – mail del 21.07.2016 – ove indica che MD si è costituita nel 2008).

Non ricordo di questioni sollevate dalla sezione, si tratterebbe pertanto di una decisione assunta e condivisa ancorchè non ne abbia trovato traccia nei verbali della Onlus (allora segretario Meazza).

Non mi è sembrato di dover ricordare questo particolare nel “fuoco” delle polemiche in quanto non intendevo sottrarre la questione, cogliendone l'aspetto formale, dalle valutazioni che spettano alla realtà di Medicina Democratica come è oggi e non come era al momento della costituzione di parte civile.

Come già ricordato in merito agli aspetti generali di gestione delle vertenze è pacifico che la attivazione della singola costituzione è compito del direttivo tramite il mandato al Presidente per la sottoscrizione della procura al difensore prescelto.

Il regolamento vigente (prima delle modifiche integrazioni discusse nella riunione odierna) prevede la figura del responsabile delle vertenze “con funzioni di coordinamento e di sintesi” (regolamento MD Onlus- verbale del direttivo 13.12.2008). Per quanto concerne il ruolo delle sezioni era così individuato.

- a) *Le sezioni assumono un ruolo protagonista nelle vertenze di rilevanza locale, concordando la loro azione con il responsabile nazionale, dal quale ricevono un supporto politico-culturale e organizzativo nella conduzione dei procedimenti.*

Si è già detto che, nei fatti, la gestione delle vertenze, nella maggior parte dei casi è stata condotta dall'azione combinata del responsabile delle vertenze, Luigi Mara, con i legali prescelti unitamente ai collaboratori (tecnici, collaboratori per gli aspetti documentali). La complessità di molti casi – incluso Solvay – ha spostato e concentrato le incombenze processuali “quotidiane” dalla singola sezione (ove esistente per il singolo caso) al responsabile delle vertenze. Così è stato per anni.

Per quanto sopra la valutazione sui passi successivi al mandato per la costituzione di parte civile inclusa quella sulla impugnazione di una sentenza – che non fosse di assoluzione dei fatti contestati e per cui siamo parte civile – è stata svolta, nella prassi, dal responsabile delle vertenze (Luigi Mara) sulla base delle considerazioni del legale cui è stato dato mandato per il caso e con l'assenso finale del legale rappresentante di MD (Coop o Onlus a seconda dei casi).

Non vi è traccia infatti, dal 2003, di alcuna decisione del direttivo su decisioni in merito ad aspetti diversi ovvero a decisioni di strategia legale prime dopo le sentenze nei diversi gradi. Luigi Mara ha costantemente informato il direttivo dello stato delle vertenze in quasi tutte le riunioni cui ha partecipato. L'unica decisione esplicita presa dal direttivo su aspetti relativi allo stato di parte civile di MD è stata quella della revoca del mandato all'Avv. Sadocco (per alcuni processi in Veneto).

E' infatti pacifico, come già ricordato nella presentazione della discussione generale sulle vertenze, che è nel potere del direttivo l'attivazione come pure la chiusura della partecipazione a un processo con la decisione di ritirare la costituzione di parte civile come pure di revocare il mandato al legale inizialmente designato.

Per tutti gli aspetti intermedi tra questi due momenti decisionali né lo Statuto né altre decisioni prevedono l'intervento decisionale del direttivo e/o della singola sezione, il mandato al Presidente e la procura al legale regolano le attività necessarie fermo il compito di coordinamento spettante al responsabile delle vertenze.

Nelle proposte presentate in preparazione di questa riunione sul punto dedicato alla gestione delle vertenze tale impostazione viene confermata, a mio avviso le due proposte si differenziano per una diversa accentuazione del ruolo della singola sezione ma in nessuna delle due si prefigura uno spostamento dei poteri decisionali nel merito delle scelte durante i processi alla singola sezione e nemmeno a carico del direttivo. Una decisione del genere potrebbe essere definita solo con una modifica dello Statuto (da valutare attentamente per evitare non conformità con le norme) che ridefinisca le competenze e i relativi “poteri” all'interno della organizzazione di MD Onlus (la Coop è regolata da normativa propriamente societaria, non ha sezioni ma solo un Consiglio di Amministrazione e un Presidente).

Passo alla questione di metodo sollevata da alcuni esponenti della sezione di Alessandria rispetto alle condizioni concrete in cui è stata presa la decisione osteggiata.

Ci siamo affidati – in assenza di Luigi Mara – alle valutazioni dell'Avv. Laura Mara così come ci saremmo affidati alle valutazioni di un altro legale in assenza del responsabile delle vertenze.

Questo sembra essere l' “errore” originario che ci viene imputato : aver avuto fiducia nel nostro difensore

di fiducia.

Ed è un "errore" che nelle stesse condizioni, ovvero in assenza di un responsabile vertenze, non esiterei a compiere nuovamente, Altrimenti mi affiderei al responsabile vertenze in quanto tale, salvo verifiche esaminando la documentazione.

Le motivazioni della decisione sulla sentenza Solvay sono state illustrate sinteticamente dall'Avv. Laura Mara in una prima occasione nella mail inviata a Lino Balza il 23.06.2016 pertanto le stesse erano a conoscenza anche della Sezione di Alessandria da quella data.

Questo può essere considerato un altro "errore" : non aver autonomamente informato dell'assenso alla decisione proposta dal nostro legale e delle motivazioni della stessa direttamente la sezione garantendo il coordinamento tra direttivo e sezione in una condizione di responsabile vertenze vacante e in un momento in cui la scomparsa di Luigi Mara ci costringeva a intervenire su diversi aspetti per garantire la continuità della azione della Onlus (incluso lo stato di numerosi procedimenti in corso).

L'errore però non consiste in un presunto "tradimento" dello statuto e dei principi di MD ma esclusivamente nel non aver colto che fosse necessario e opportuno un confronto più ampio, a livello di direttivo, e quindi nel mancato sforzo di riunire il direttivo (era già in programma l'incontro del 2.07 a Bologna per la prima discussione con le realtà esterne per il convegno del quarantennale).

Di fronte alla mail di Balza del 7.07.2016 e alla discussione seguita, ho personalmente valutato che fosse opportuno – anche se tardivamente e in modo non ottimale (senza una convocazione fisica del direttivo) – sottoporre la questione al direttivo (mail del 11.07.2016). A quel punto tutti disponevano della sentenza nella forma integrale e tutti avevano avuto modo di leggere le diverse posizioni.

Il risultato è noto e comunque non soddisfacente.

Non mi riferisco alla "maggioranza" che si è comunque espressa in quella occasione ma al fatto che metà del direttivo (20) non si è espresso sulla questione, i singoli componenti, probabilmente, hanno ritenuto di non essere in grado di valutare con piena cognizione la questione per la complessità degli aspetti coinvolti o spaventati dal modo in cui la piega della discussione aveva preso per effetto delle modalità "aggressive" da parte degli esponenti della sezione di Alessandria.

Dal punto di vista del "metodo" quindi, non vi è stata alcuna violazione né dello statuto né dei suoi principi in quanto non era in discussione la continuazione della presenza di MD nel processo quale parte civile, è stato invece compiuto un errore di valutazione, di cui mi assumo la responsabilità, circa la opportunità di porre direttamente la questione della decisione al direttivo, come detto comunque fatto pur tardivamente e in modo non ottimale causa le polemiche oramai emerse. Un errore che, ove evitato, avrebbe (forse) permesso di condurre la discussione sul tema in modo ordinato.

Voglio però evidenziare che la fiducia nei confronti del difensore di MD piuttosto che nei confronti di qualunque altro socio va data perlomeno fino a prova contraria.

Su questo tema come su altri la categoria "fiducia" quale fondamento dei rapporti interni è stata messa in discussione nelle discussioni via mail negli ultimi mesi : l'iniziativa personale (o del "cerchio magico") che comporta impegni aggiuntivi rispetto a quelli propri delle funzioni svolte è stata attuata proprio per sopperire alle carenze nelle modalità di funzionamento del direttivo, carenze che vengono sollevate anche da Balza e sono ben presenti a tutti. Il rischio evidente oggi è che, per ridurre le decisioni ristrette e la necessaria connessa discrezionalità e garantire la discussione più ampia possibile ci si imbuchi in un appesantimento regolamentare che assorbe tempo e fatica a discapito della discussione politica e dell'iniziativa.

Non solo, merita ricordare diversi casi in cui la fiducia è stata il criterio che ha determinato decisioni che hanno riguardato anche Lino Balza.

Nella riunione del direttivo del 13.12.2014 (punto 7) Lino Balza richiese che MD Onlus si facesse carico del debito di MD Coop nei confronti del Comitato Antinucleare La Frascetta di Spinetta Marengo (rimaneva un conguaglio da versare dei soldi raccolti dal Comitato tra il 2008 e il 2010 e non inseriti a bilancio per un importo di 7.514,00 euro). La decisione del direttivo nel rinviare l'obbligo a MD Coop è stata la seguente "Si richiede che comunque sia presentata una formale richiesta di restituzione anche per avere certezza a chi e con quali modalità versare la somma da parte della Coop e quindi regolare gli eventuali rapporti tra le due entità per risolvere la questione."

Successivamente a tale data Lino Balza, con semplici mail (tra cui quella del 12.06.2015), ha prima indicato che vi era l'intenzione di finanziare una indagine epidemiologica nella zona di Spinetta poi (mail del 12.06.2015) nel sollecitare il pagamento da parte di MD Coop ha dichiarato che l'importo sarebbe servito per una "iniziativa editoriale" dei comitati locali.

Successivamente, a pagamento avvenuto, è emerso che l'iniziativa editoriale dei comitati locali era

costituita dal testo "Ambiente Delitto Perfetto" a firma di Balza e Tartaglione.

Questo pagamento verso i comitati della Frascetta è stato versato a Lino Balza, appunto, sulla fiducia. E' infatti vero che quei soldi non erano di MD Coop ma è altrettanto vero che non erano neppure di Lino Balza.

Con mail di Lino Balza del 19.03.2016 lo stesso ci informa che Barbara Tartaglione è responsabile della Sezione di Alessandria in sostituzione del dimissionario Lino Balza, quale segretario di MD Onlus ho preso atto, in fiducia di tale passaggio, ma sono tuttora in attesa che la sezione invii del verbale dell'avvenuta elezione democratica del nuovo responsabile della sezione (come previsto dal vigente regolamento).

Un aspetto che non è mai stato regolamentato, e che ora mi chiedo se non sia opportuno regolamentare, è quello dei blog locali. Nel 2008 il direttivo ha approvato la costituzione del sito nazionale con il relativo responsabile, Antonio Muscolino. Nessun direttivo ha approvato o comunque regolamentato la costituzione di ulteriori siti che si presentano come rappresentativi di Medicina Democratica proprio perché vi era piena fiducia che i soci che hanno realizzato e che gestiscono questi siti lo facciano nel rispetto dei principi di MD e non per tornaconto personale.

Ho citato degli esempi che, direttamente o indirettamente, riguardano Lino Balza, ma potrei citarne altri che riguardano altre sezioni, componenti del direttivo e singoli soci. Quello che voglio dire è che la fiducia dovrebbe essere alla base dei rapporti tra i soci di MD, ma non può essere a senso unico.

Ci si può dividere sulle posizioni ma, per quanto mi riguarda, la fiducia deve essere alla base dei rapporti, l'alternativa è la moltiplicazioni di regolamenti, controlli, controllori : una zavorra insostenibile per una realtà che fatica a spiccare nuovamente il volo.

Passo al merito della questione.

Nel mentre divampava la polemica e subivamo le "grida" di Balza ho cercato di verificare, con le mie limitate conoscenze, il merito della decisione assunta sulla base dell'indicazione e le motivazioni poste dall'Avv. Laura Mara, mediante la lettura della sentenza, l'esito è stato il pieno accordo di merito nella proposta del nostro difensore.

Vediamo cosa esattamente afferma la sentenza in questione senza fermarsi esclusivamente al contenuto del dispositivo di (parziale) condanna.

I capi di imputazione iniziali erano :

- art. 110 e art. 439 ovvero concorso in avvelenamento di acque destinate alla alimentazione umana.
- Art. 110 c.p. e art. 257 Dlgs 152/06 per inquinamento del suolo e del sottosuolo e mancata attuazione degli obblighi connessi (reato contravvenzionale).

Non vi sono altri capi di imputazione, nessuno riguardante patologie o lesioni occorse a lavoratori o cittadini.

Nessuna imputazione per la gestione di discariche non autorizzate o autorizzate e gestite in modo non corretto (smaltimento di rifiuti non autorizzati), nessuna imputazione per gestione non corretta degli impianti (autorizzazioni alle emissioni, agli scarichi ecc), quindi nessuna imputazione per danno ambientale.

Se il PM non ha avanzato imputazioni per tutti questi aspetti un motivo l'avrà avuto ma è pacifico che un Giudice sentenza sulla base di quanto effettivamente oggetto del rinvio a giudizio e non su quello che gli aggrada. In questo caso ha comunque dimostrato una certa elasticità non certo apprezzata dalla difesa degli imputati.

La lettura di Balza della sentenza (con l'aiuto di un ignoto magistrato) riconosce, parzialmente, alcune importanti e positive conclusioni della stessa, altri passaggi vengono riportati in modo incompleto con una lettura non corretta, ma l'errore principale, a mio avviso, è attribuire alla sentenza degli effetti "esterni" e contestare delle aspettative "deluse" per aspetti che la sentenza non poteva comunque avere.

Quando si entra in un procedimento penale valgono le regole del procedimento (la formazione della prova in primis) e non altro. Una sentenza va sempre valutata tenendo conto di questo e non si può chiedere che un processo segua una dinamica "politica" ovvero le regole usuali della libera dialettica (e dei relativi rapporti di forza) esistenti nella società.

Cercando di cogliere alcuni aspetti fondamentali in merito ai contenuti della normativa ambientale sono in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

- Il giudice ha sostanzialmente respinto il gioco delle difese delle aziende (con ulteriori comprimari, dagli enti locali ai consulenti aziendali) sullo scaricabarile come pure la tesi del complotto contro Solvay.
- Il Giudice ha sostanzialmente respinto quasi tutte le tesi della difesa a giustificazione dei ritardi e delle omissioni. Evidenza che solo dopo l'inizio delle indagini (p. 270) la Solvay (2009) si è decisa

a rilevare compiutamente lo stato di effettiva contaminazione delle falde sotto il sito. Ancora più tardiva (2011) è una plausibile considerazione delle discariche presenti nell'ambito dei piani di caratterizzazione.

- Ha confermato la presenza di discariche non controllate o in cui sono stati sversati rifiuti non autorizzati
- Ha indicato come unici responsabili dei ritardi negli interventi entrambe l'azienda, in particolare per quanto riguarda la questione dell'alto piezometrico che ha incrementato la diffusione dei contaminanti dal suolo alle falde.

Sono delle "verità giudiziarie" pesanti e da valorizzare anziché mettere sullo sfondo per poi cercare contraddizioni nelle decisioni (responsabili ed entità delle pene).

La sentenza - che non può certo di per sé imporre un serio intervento di bonifica - ha svelato chiaramente agli enti preposti le falsità dell'inquinatore; per legge, sta agli enti incalzare il responsabile ad adempiere alle norme in materia.

Non è pertanto vero quanto afferma Balza e Tartaglione che la sentenza, non riconoscendo il reato (contravvenzionale) di omessa bonifica (correlato dalla imputazione per l'art. 257 Dlgs 152/06) affossa gli obblighi di bonifica, è vero il contrario : la sentenza inchioda le aziende alle loro responsabilità, è una potente leva, per chi vorrà e saprà usarla, per una seria progettazione degli interventi di riduzione della contaminazione.

Se vi sarà un "affossamento" della bonifica sarà per l'azione inadeguata o l'inerzia degli enti preposti che vanno incalzati sul tema proprio richiamando la sentenza.

Sulla querelle sulla imputazione iniziale relativa all'ipotesi di avvelenamento di acque destinate all'uso potabile e al risultato del riconoscimento del "solo" inquinamento di falde acquifere : la Corte riqualifica l'imputazione iniziale nella seconda (disastro innominato – con la attuale normativa sarebbe stato disastro ambientale, ma la legge sugli "ecoreati" come tutte non può essere retroattiva). Se è chiaramente accertato che il livello di contaminazione delle falde sotto il sito e in parte all'esterne è tale da poter essere considerate avvelenate ovvero immediatamente pericolose per la salute ove utilizzate per il consumo (non solo con riferimento ai limiti per le acque potabili ma per i risultati del risk assessment svolto da un CT del PM v. p. 190 e seguenti) il processo non sarebbe riuscito a provare indiscutibilmente che le acque erano destinate direttamente all'alimentazione.

Si può non condividere tale conclusione sostenendo, in primis, la incongruenza normativa tra il termine "destinate" e "destinabili" (incongruenza in fase di superamento, perlomeno nella normativa ambientale con un recente decreto ha aggiunto ai limiti delle acque potabili, quindi "al rubinetto", le caratteristiche delle falde utilizzabili per uso potabile).

Su questo Balza evidenzia contraddizioni della sentenza che in realtà – sotto il profilo giuridico e di logicità – non sono così evidenti.

Sostiene Balza : "Di più. Perfino per il pozzo 8, destinato ai lavoratori e ai cittadini del sobborgo, che già nel 1988 l'azienda considerava pericoloso e da chiudere, che pesca a 100 metri dunque in falda profonda, posto addirittura sotto lo stabilimento, vietato in zona di rispetto e tutela assoluta, addirittura tenuto in funzione anche dopo l'avvio 2001 della (presunta) bonifica, addirittura attivo fino al 2008 apertura processo, perfino per il pozzo 8 il rischio tossico e cancerogeno è definito "accettabile" in quanto i superamenti dei limiti previsti per le acque sotterranee sono definiti "irrilevanti". Ma in altra parte della sentenza (pag. 157) se ne è scritto "le concentrazioni di cromo esavalente e tetracloroetilene hanno superato" e non di poco! "anche i limiti del D.Lgs 31/01 sulle acque potabili"! (mail 11.07.2016)

Balza non cita che le analisi con superamenti sono riferite al luglio 2004 e al novembre 2005 e non prima e dimentica di indicare che il Giudice ha ricordato, nella pagina precedente, che il pozzo 8 "non forniva più acqua potabile alla mensa già dal 1998 ed alle utenze esterne dal 2003" quindi prima dell'emergere dei superamenti ai limiti di potabilità.

Per quanto concerne il pozzo 2 Balza dimentica di ricordare che nella sentenza (dobbiamo supporre all'esito dell'esame della documentazione e del dibattimento) a p. 157 si riporta che lo stesso "fin da prima degli anni 2000, risulterebbe, quanto al fine di emungimento acqua potabile, un pozzo di riserva e di fatto in disuso" ... "nulla si sa sull'uso effettivo del pozzo 2 né si possiedono analisi specifiche dello stesso negli anni dal 1995 al 2000".

A partire da queste considerazioni la Corte arriva comunque a riconoscere per diverse parti civili fisiche (lavoratori e residenti nelle vicinanze) il rischio di esposizione (consumo) ad acqua proveniente dal sito industriale senza individuare esattamente la/le fonti.

Inoltre la questione del rapporto tra limiti (Concentrazioni di Soglia di Contaminazione ex Dm 471/99 ora Dlgs 152/06) e limiti di potabilità non è certo recente. Riferendoci esclusivamente ai limiti previsti per alcuni inquinanti la normativa può considerare potabile dell'acqua che nello stesso tempo può determinare la qualifica un sito come contaminato. I limiti di contaminazione (CSC) in alcuni casi sono più restrittivi di quelli di potabilità. Non è colpa del Giudice questa incoerenza normativa ma della successione delle norme su aspetti diversi che pur riguardano la medesima matrice ambientale.

Un problema analogo esiste nel rapporto tra acque minerali e acque potabili, per alcuni parametri i limiti sono tali che l'acqua contenuta in una bottiglia di acqua minerale se immessa nell'acquedotto determinerebbe una qualificazione di non potabilità.

Si può contestare il motivo che ha determinato il passaggio dall'art. 439 c.p. (avvelenamento) al 434 c.p. (disastro), fondato sostanzialmente sulla lettura testuale dell'articolo della necessità di dimostrare che acqua con caratteristiche tali da essere "avvelenata" fosse destinata al consumo umano anziché fosse sufficiente la potenziale destinabilità ma è palese che l'unico appunto che si può fare al Giudice è quello di essere rimasto nella giurisprudenza consolidata in materia.

- La parte della sentenza – con riferimento ai capi di imputazioni e al riconoscimento della violazione dell'art. 434 c.p. – che – a mio avviso - è meno convincente è certamente quella relativa all'elemento soggettivo ed in particolare all'esenzione (assoluzione) degli amministratori delegati dalle responsabilità soggettive, in nome della presenza di deleghe interne e di uffici aziendali preposti agli aspetti ambientali.
- Per quanto concerne le parti civili non è esatto quanto afferma Balza che non è stato riconosciuto al Ministero dell'Ambiente in sede penale il danno ambientale (richiesta di risarcimento di 100.000 euro). E' vero che non è stata accolta la richiesta risarcitoria patrimoniale ma i responsabili sono stati condannati proprio per danno ambientale (art. 300 Dlgs 152/06, non indicato tra le imputazioni iniziali). La sentenza, in base alla giurisprudenza e alle sollecitazioni UE, dispone prioritariamente la pena sottoforma di ripristino ambientale respingendo anche obiezioni sulla retroattività della applicabilità della norma (p. 307). La condanna di tipo patrimoniale del danno ambientale, come afferma l'art. 311 del DLgs 152/06, è infatti subordinata alla impossibilità di ripristino del danno. E' rara una condanna per danno ambientale in condizioni analoghe e la pena è, in soldoni, proprio la bonifica : ovviamente non basta scriverlo in una sentenza ma di sorvegliare la concreta azione del Ministero per l'attuazione della condanna (Ministero che viene quindi richiamato alle sue responsabilità in sede locale e non semplicemente come un danneggiato indennizzato economicamente).
- Per le parti civili fisiche la Corte parte dal presupposto che *"il processo non si occupava – né mai avrebbe potuto farlo, attesa la formulazione dell'imputazione, che nemmeno li contemplava – dei decessi e delle lesioni che in molti atti di costituzione venivano descritti come patiti direttamente" "bensì solo dell'eventuale danno da esposizione e dell'eventuale danno morale"*. Da questo presupposto : *"non essendo mai stati contestati i relativi reati"* né provata la connessione casuale tra condotta delittuosa ipotizzata ed evento (p. 319) le pene appaiono ridotte rispetto ai danni di cui le singole parti civili chiedevano il riconoscimento.
- Nella stessa pagina la Corte lamenta una *"strategia processuale"* (non specificando da parte di chi) *"perché l'aspettativa creata nelle singole parti civili è andata inevitabilmente delusa, venendo così ad aggiungere ulteriore sofferenza a quella già o ancora patita per le gravi patologie accusate dagli interessati o dai loro famigliari"*. L'unico presupposto di accettazione delle parti civili era stato di aver bevuto acqua avvelenata (danno da esposizione). Secondo il Giudice nemmeno questo danno sarebbe stato provato secondo i criteri del risk assessment ovvero gli stessi dell'avvelenamento. Da qui il danno "solo" da "metus" (sofferenza psichica) ma questo era chiaro dalle prime fasi del processo, al momento del riconoscimento delle parti civili fisiche.
- Sugli importi allo stato riconosciuti per le parti civili fisiche non va dimenticato che se l'avv. Laura Mara ha chiesto importi diversificati per le singole posizioni superiori ai 10.000 euro è anche vero che tutti gli altri avvocati di parti civili fisiche hanno chiesto 10.000 euro per ogni parte, agevolando una valutazione "al ribasso" da parte della Corte. Per questi motivi la polemica di Lino Balza e Barbara Tartaglione su "chi guadagna e chi perde" dalla decisione di non appellare da parte di MD, basata sul raffronto tra gli indennizzi richiesti in fase di costituzione e quelli riconosciuti, non ha fondamento e conferma un approccio sbagliato già emerso al momento della sentenza, a dicembre 2015, per l'errata "moltiplicazione" degli importi riconosciuti per le spese di costituzione a favore dell'Avv. Laura Mara per alcune parti civili fisiche, che tanto fece discutere (e perdere tempo) a suo tempo.

In ogni caso è buon senso, nel caso di sentenze che accolgono solo parzialmente le richieste, valutare la opportunità o meno di appellare dopo aver letto le motivazioni.

La posizione di Lino Balza e Barbara Tartaglione si è invece caratterizzata dalla necessità di appellare “a prescindere” dal contenuto delle motivazioni (nel blog di Alessandria del 8.06.2016, prima che fossero rese disponibili le sentenze si affermava che MD avrebbe appellato) e senza peraltro – se la convinzione della sezione era in questa direzione – rivolgersi formalmente al direttivo per prendere una posizione in tale direzione.

I casi di non appello e mantenimento della costituzione civile da parte di MD sono diverse, Solvay non è certo la prima, a fronte di sentenze non pienamente soddisfacenti.

E' stato il caso del Petrolchimico di Mantova, come della sentenza di appello Eternit.

Nel caso del Petrolchimico è noto che il mancato appello non ha determinato un peggioramento della sentenza e ci ha risparmiato una condanna alle spese processuali.

Balza, a mio avviso, presenta una visione manichea : propone una automaticità di appello per qualunque sentenza non pienamente soddisfacente pena l'accusa di tradimento dei principi di MD. Ma rimane intrappolato nella sua stessa logica.

Basti un esempio : in una nota del blog di Alessandria si loda l'insieme delle realtà di Casale Monferrato che, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione, non cessano di chiedere giustizia. Ebbene, queste realtà, come pure MD, non appellarono la sentenza d'appello Eternit del 3.06.2013 (quella che vanificò parte delle tesi di Guariniello e addolcì le condanne), non vi fu tradimento allora ?

In quel caso gli unici che appellarono furono INPS, INAIL e una parte civile individuale (che, peraltro, con la sentenza di cassazione furono condannate alle spese processuali) : sono INPS e INAIL gli unici coerenti nella ricerca della giustizia per le vittime in quel procedimento ?

Fin qui nel merito della sentenza e sulle motivazioni che hanno portato a non appellare, motivazioni che confermo nel merito ovvero esprimo la mia piena convinzione che quella è stata la decisione opportuna nelle condizioni date.

Rilevo inoltre che la posizione di Lino Balza risulta contraddittoria su diversi aspetti e non condivisibili su altre.

Da un lato Balza che respinge le accuse di Luigi del 30.04.2016 sul conteggio delle spese legali a favore del difensore Avv. Laura Mara definendole un errore e dall'altra ripropone un errore di calcolo della stessa natura (richieste di indennizzo alla costituzione civile e quanto riconosciuto dalla sentenza) e, ancora peggio, parla di “profitto” da parte di MD.

Per dirla in altro modo (Balza, mail del 31.07.2016) “abbiamo una MD che rinuncia ad azioni collettive a favore delle vittime, in cambio dei propri risarcimenti legali.”

Da un lato Balza che esclude da responsabilità decisionali Laura Mara in quanto tecnico e dall'altra la sezione di Alessandria che accusa il nostro legale di essere una bugiarda per quanto riguarda il rapporto con le altre parti civili individuali.

Da un lato Balza scrive un libro in cui sostiene che non esiste una giustizia ambientale dall'altro si carica il processo di aspettative e obiettivi che un processo non può fornire come nel caso della bonifica ambientale delle falde e del suolo. Non solo, afferma che il mancato appello, ha azzerato 40 anni di lavoro ambientale come se l'attività svolta fosse sempre stata finalizzata per arrivare a questo processo e a questa sentenza. Solo una persona che affida integralmente la giustizia ambientale ai tribunali potrebbe avere una tale reazione.

Sul fatto che la Sezione di Alessandria abbia “finanziato il processo” rimando alle notazioni in proposito fatte da Luigi Mara in diverse mail a fine del 2015 e all'assemblea del 30.04.2015 : la sezione ha contribuito con circa 1.400 euro, una quota risibile rispetto alle sole spese vive sostenute, certamente ha contribuito in misura maggiore rispetto ad altre realtà e ad altre vertenze, ma parlare di “finanziamento” è palesemente eccessivo.

Per non dire della costante dimenticanza del fatto, ricordato nel comunicato a firma del Presidente, che la conduzione del processo è stata svolta dal nostro legale e dai consulenti tecnici Luigi Mara, Baraldi, Bruno Thieme.

Quel che è più grave di questa storia è che le polemiche per la decisione di non appellare si sono “arricchite” di una modalità aggressiva basata sulla denigrazione personale che nulla hanno a che fare con le forme di discussione, sono state accompagnate da espressioni scurrili, provocatorie, con allusioni sessuali, in una parola con un metodo e un merito non accettabili.

Il punto più basso Lino Balza lo ha raggiunto – a mio avviso - rispondendo pubblicamente a Marino Ruzzenenti (mail del 30.07.2016), anche quella in risposta a Loschi è su livelli (oltraggiosi) analoghi.

Da fustigatore di ogni piccola violazione della netiquette (ricordiamo tutti i fulmini lanciati contro chiunque intasava la mailing list con comunicazioni non necessarie) Lino Balza sta “urlando” via web e questo ha un effetto assordante, l’effetto è analogo alla strategia di un qualunque cyber bullo. Se pensa che in questo modo le sue convinzioni e la sua posizione critica certamente legittima siano rafforzate si sbaglia di grosso. Sento la responsabilità di garantire che ogni discussione – nelle sedi appropriate (il direttivo in primo luogo) in qualunque modo si svolga – avvenga con forme civili e rispettose degli altri.

Mi pesa personalmente non esser riuscito ad evitare la attuale china che sta fortemente danneggiando la discussione interna e la immagine esterna di MD.